Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 182 del 7 agosto 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 agosto 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e del Corpo del genio civile, riservati ai reduci e revoca di concorsi indetti con decreti Ministeriali 18 luglio 1946.

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni della Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1941, registro n. 29, foglio n. 44, mediante il quale fu bandito un concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, accantonando altri sedici posti a favore di coloro che si trovavano nella condizione di chiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, registro n. 8, foglio n. 182, col quale fu bandito un concorso per venti posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici accantonando altri trentaquattro posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1946, numero 20290/82, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 67, col quale fu bandito un concorso per diciassette posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui al predetto decreto n. 27 ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 18 settembre 1946);

Considerato che al concorso per il conferimento dei sedici posti accantonati a suo tempo col suaccennato

decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 dicembre 1941), sono ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta, pertanto l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 23 agosto 1946, n. 20290/82;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 23 agosto 1946, n. 20290/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 18 settembre 1946 per ricoprire diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

È indetto un concorso per esami a sedici (16) posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici riservato:

a) a coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141), ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 e non poterono sostenere dette prove orali, perchè si trovavano sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari e civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di punti tredici riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° agosto 1942 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità al posto che loro compete in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario, giusta l'art. 4 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

b) a coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 6 dicembree 1941 (data di pubblicazione del bando originario) e il 6 aprile 1942 (data d'inizio dell'espletamente delle prove di esame) nonchè coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame; essi dovranno osservare le norme di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) a coloro che, (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione.

Di conseguenza è revocato l'utimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, col quale articolo furono accantonati nel concorso pubblico per esami a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di questo Ministero, altri trentaquattro posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai diciassette posti di cui al citato decreto Ministeriale 23 agosto 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari, in conformità delle norme contenute nel concorso ora revocato, sempre che non contrastino alle norme del presente decreto e purchè, infine, ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32) con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare, per il nuovo concorso, la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, ripetersi tutti quei documenti di rito i quali, pure essendo stati uniti alla domanda, siano da rinnovare, perchè scaduti di validità e cioè quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*) debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, corredata soltanto dall'accennata dichiarazione delle competenti autorità militari o civili, in bollo da L. 24.

I concorrenti contemplati al precedente art. 2 lettera *b*) debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dalla dichiarazione cennata nel detto comma, lettera *b*), nonchè di tutti i documenti indicati al seguente art. 5 dai quali deve risultare che essi possedevano alla data di scadenza, dei termini utili per partecipare al concorso originario (6 marzo 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 40 comprovante che il concorrente ha compiuto

i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto:

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormene all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione, dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici.

Per i candidati che rientrino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario;

2) certificato su carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria della laurea in giurisprudenza conseguita presso una università governativa oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università, quanto presso un istituto superiore;

4) certificato, su carta da bollo da lire 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da lire 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, oltre il precedente, essere presentati certificati — legalizzati — dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da lire 60 del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del tribunale;

7) certificato, su carta bollata da lire 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 11 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e lire 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da lire 24.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla

copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia per comprovare i servizi resi nei reparti operanti; dovranno, inoltre, esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947. n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio ordinamento mobilitazione.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della Marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione in ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza su carta bollata da lire 24 che dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta bollata da lire 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da lire 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) da cui risultino la data d'inizio e la durata del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità sul servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e i candidati alle armi dipendenti dalle Forze armate, comprese quelle di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quello indicato ai nn. 9 e 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da lire 24, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 7

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo originale di studio in sostituzione

del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da lire 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

È data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a vice segretario in prova della carriera di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo secondo, capo I del citato regio decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali, giusta il comma della lettera *a*) del precedente art. 2, osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1948

Il Ministro: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 105. — Salvatori

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prove orali.

Le prove orali, oltre che sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

1) elementi di procedura civile;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) diritto pubblico e privato internazionale;
4) scienza delle finanze;
5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3515)

Concorso per esami a quattordici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo lugotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, numero 22611/78, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1941, registro n. 29, foglio n. 45, mediante il quale fu bandito un concorso per esami a tredici posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, accantonando altri quattordici posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di chiamati alle armi.

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 3, col quale fu bandito un concorso pubblico per sette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pub-

blici, accantonando altri sette posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopra citati;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1946, numero 20289/81, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 68, col quale fu bandito un concorso per quattro posti del succitato ruolo, riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 17 settembre 1946);

Considerato che al concorso per il conferimento dei quattordici posti accantonati a suo tempo col suaccennato decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 dicembre 1941) sono ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 23 agosto 1946, n. 20289/81;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso bandito con decreto Ministeriale 23 agosto 1946, n. 20289/81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 17 settembre 1946, per coprire quattro (4) posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a quattordici (14) posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato:

a) a coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 e non poterono sostenere dette prove orali, perchè si trovavano sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari e civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di punti 14,75 riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° marzo 1943 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità, al posto che loro compete in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario, giusta l'art. 4 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

b) a coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 6 dicembre 1941 (data di pubblicazione del bando originario) e il 28 giugno 1942 (data di inizio dell'espletamento delle prove di esame) nonchè a coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame; essi dovranno osservare le norme di cui all'art. 4 del presente decreto;

c) a coloro che, (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani, combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione.

Di conseguenza è revocato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Ministeriale 22 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati, nel concorso pubblico per titoli a sette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici altri sette posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti numero 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai quattro posti di cui al citato decreto Ministeriale 23 agosto 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel concorso ora revocato, sempre che non constrastino alle norme del presente decreto e purchè, infine, ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32) con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare, per il nuovo concorso, la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, ripetersi tutti quei documenti di rito i quali, pur essendo stati uniti alla domanda, siano da rinnovare, perchè scaduti di validità, e cioè quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti indistintamente dovranno dichiarare se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e con quale esito.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*) debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata soltanto dall'accennata dichiarazione delle competenti autorità civili o militari, in bollo da L. 24.

I concorrenti contemplati al precedente art. 2, lettera *b*) debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dalla dichiarazione cennata nel detto comma *b*), nonchè di tutti i documenti indicati al seguente art. 5, dai quali deve risultare che essi possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario (28

ottobre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al secondo e terzo comma del precedente art 4 sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 40 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione, dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano le qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e dal personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendenti dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Per i candidati invece che rientrino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario;

2) certificato su carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto:

3) diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato, su carta bollata da lire 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da lire 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, oltre il precedente, essere presentati certificati — legalizzati — dai sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da lire 60 del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del tribunale;

7) certificato, su carta bollata da lire 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto,

se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e lire 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da lire 24.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a norma delle disposizioni in materia per comprovare i servizi resi in reparti operanti; dovranno, inoltre, esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della Croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i canlidati che abbiano appartenuto o appartengono all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, numero 01/3300/Mob. di prot. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da lire 24, che dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato munita della firma ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

11) i candidati potranno, altresì, allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti particolari benemerenze civili o militari, gli studi percorsi, i servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) da cui risultino la data d'inizio e la durata del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e i candidati alle armi dipendenti dalle Forze armate, comprese quelle di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9 e 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da lire 24 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indi-

genti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportate su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto, (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al primo comma del precedente art. 4).

Art. 7

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da lire 24, dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 19 del regio decreto-legge 25 luglio 1910 n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo 2° capo 1°, del citato regio decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso, saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali, giusta il comma della lettera *a*) del precedente art. 2, osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione

avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 maggio 1926, n. 48; all'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale annuo del grado 13° di gruppo C ai termini del decreto del Ministero per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 3 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro n. 15, foglio n. 104. — SALVATORI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del 1° Regno italico (1805) fino ad oggi.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3516)

Disposizioni integrative ai concorsi per esami a sedici e a quattordici posti di vice segretario in prova (gruppo A) e di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 3 aprile 1948, numeri 8769 e 8767, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per la nomina nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservati ai reduci ed a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27:

1) concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova (gruppo *A*);

2) concorso per esami a quattordici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Decreta:

Art. 1.

Un sesto dei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 3 aprile 1948, n. 8769, è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e che abbia riportato l'idoneità nel concorso stesso.

Per i posti di alunno in prova del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 3 aprile 1948, n. 8767, la percentuale a favore del personale civile non di ruolo è elevata al terzo.

Art. 2.

Ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 3 aprile 1948, nn. 8769 e 8767, di cui alle premesse, sono ammessi, oltre i reduci e coloro che non poterono, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, partecipare ai concorsi originari espletati durante l'ultimo conflitto (art. 1 regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27) anche i profughi dei territori di confine ed i profughi dell'Africa italiana.

Art. 3.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 2, sono considerati profughi dei territori di confine i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno.

Art. 4.

I profughi dei territori di confine che intendano prendere parte ai concorsi di cui al precedente art. 2 dovranno presentare entro il termine previsto dai relativi bandi, tutti i documenti indicati nei bandi stessi, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885.

Art. 5.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 2, sono considerati profughi dell'Africa italiana i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia, anteriormente al 10 giugno 1940 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) trovandosi in Italia prima del 10 giugno 1940 siano stati impediti, da motivi inerenti allo stato di guerra, di rientare nei territori di rispettiva residenza;

b) siano rimpatriati da quei territori, per motivi inerenti allo stato di guerra, dopo il 10 giugno 1940;

c) siano impediti dal rientrare nei territori di residenza e siano costrètti da questi a rimpatriare, per gli eventi derivati dalla guerra;

d) siano reduci da campi di concentramento, con le qualificazioni di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati.

Art. 6.

I profughi dell'Africa italiana che intendano prendere parte ai concorsi di cui al precedente art. 2, dovranno presentare entro il termine previsto dai relativi bandi tutti i documenti indicati nei bandi stessi, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità, con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Roma, addì 21 giugno 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 109. — SALVATORI

(3517)

Concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, a termine del quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti, a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisoro dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati,

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1940, n. 59; 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1941, n. 53 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1941, n. 112, mediante i quali fu bandito un concorso a trenta posti di ingegnere in prova del Genio civile accantonando, in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941, altri trenta posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1946, registro n. 9, foglio n. 193, col quale fu bandito un concorso per sessanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) dei quali sei riservati agli assistenti universitari a termine dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, accantonando altri centoventidue posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopra citati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 47, col quale fu bandito un concorso per sessantuno posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°), dei quali sei riservati agli assistenti universitari a termine dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui al predetto decreto n. 27 e al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che, al concorso per il conferimento di trenta posti accantonati a suo tempo coi suaccennati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939; 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, sono state ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141,

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 1946, col quale venne bandito il concorso di cui alle premesse per il reclutamento di sessantuno ingegneri in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Corpo del Genio civile al quale possono partecipare:

a) coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e non poterono sostenere dette prove orali perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari o civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di 13,800 punti riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopraspecificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 16 gennaio 1942 (data di nomina dei vincitori medesimi) e saranno collocati nei ruoli di anzianità al posto che loro compete, in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario;

b) coloro che (giusta l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27) si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1940 (data di pubblicazione del concorso originario) e il 4 luglio 1941 (data di espletamento delle prove di esame), nonchè coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame; essi dovranno osservare le norme di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o mutilati od invalidi di guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione.

Di conseguenza è revocato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 maggio 1946 col quale articolo furono accantonati, nel concorso pubblico per esami a sessanta posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) del Genio civile, altri centoventidue posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti al concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946 succitato, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato, semprechè non contrastino alle norme del presente decreto, e purchè, infine, ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da lire 32) con la quale l'interessato manifesta il proprio intendimento di confermare, per il nuovo concorso, la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito, i quali pur essendo stati uniti alla originaria domanda siano da rinnovare perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare, per iscritto, se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e, nel caso affermativo comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*) debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32 corredata soltanto dell'accennata dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari e civili, in carta da bollo da lire 24.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *b*) debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto comma lettera *b*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 5 dai quali deve risultare che essi possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per la partecipazione al concorso originario (1° giugno 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *c*) dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4 sono i seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico

II) Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV) I limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

VII) Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto, e lodevole con mansioni proprie del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Genio civile.

VIII) Per i candidati, invece, che rientrano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. — Certificato su carta da bollo da lire 24, del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima della applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto suindicato, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori Montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. — Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e quello di laurea.

5. — Certificato su carta bollata da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. — Certificato su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale rilasciato dal Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno essere presentati, in aggiunta al precedente, altrettanti certificati — legalizzati — dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato generale negativo, su carta bollata da lire 60, rilasciato dal casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. — Certificato, su carta bollata da lire 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. — Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare o alla copia del foglio matricolare anche la dichiarazione integrativa che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, ai sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta, per comprovare i servizi resi in reparti operanti, dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione preveduta dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione preveduta dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 della Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e successive integrazioni

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale della Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo

da lire 24 del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da lire 24, che dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

10. — Stato di famiglia, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

11. — Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai nn. 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da lire 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3. 4 e 9 ed eventualmente quelli indicati ai nn. 10 e 11.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 7 ed eventualmente 10 e 11 del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta da bollo da lire 24 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati debbono essere in possesso alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al secondo comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato, in carta bollata da lire 24, dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al presente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto che aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi pubblici per esame per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Genio civile senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario per lo stesso ruolo bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non superiore all'8°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali, di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro, che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Registro n. 5, foglio n. 140. — SALVATORI

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte fondazione gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia, fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenutà, dighe, canali di irrigazioni, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idro-elettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione, civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture, portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3518)

Concorso per esami a trenta posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, a termini del quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1173, che estende a coloro cha hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci, ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per

la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940, 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941, mediante i quali fu bandito un concorso a trenta posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile accantonando, in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941, altri trenta posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 44, col quale fu bandito un concorso per sessantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile accantonando altri centoventicinque posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12170, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 43, col quale fu bandito un concorso per sessantadue posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti 6 gennaio 1942, n. 27, e 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che al concorso per il conferimento dei trenta posti accantonati a suo tempo coi suaccennati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940, e 22 aprile 1941, sono state ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12170;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12170, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 1946, col quale venne bandito un concorso a sessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B* grado 11°) del Corpo del genio civile al quale possono partecipare:

a) coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e non poterono sostenere dette prove orali, perchè si trovavano sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari e civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di punti 13,25 riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 16 gennaio 1943 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità al posto che loro compete, in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario, giusta l'art. 4 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

b) coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1940 (data di pubblicazione del concorso originario) e il 1° luglio 1941 (data di inizio dell'espletamento delle prove di esame) nonchè coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede di esame;

c) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141), siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti e reduci dalla prigionia o deportazione.

In conseguenza, è revocato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati, nel concorso pubblico per esami a sessantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile, altri centoventicinque posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai sessantadue posti di cui al citato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato sempre che non contrastino alle norme del presente decreto e purchè, infine ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32), con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare per il nuovo concorso la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito i quali, pure essendo stati uniti alla originaria domanda, siano da rinnovare perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare per iscritto se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e, nel caso affermativo, comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata soltanto dell'accennata dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili in carta da bollo da L. 24.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *b*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto comma lettera *b*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 5 dai quali deve risultare che essi possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario (19 maggio 1941) tutti i requisiti necessari a parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *c*), dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4 sono i seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 comprovante che il concorrente ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto:

I) tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati e invalidi guerra o di mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

IV) i limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto 5 anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

VII) si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo dei geometri del Genio civile;

VIII) per i candidati, invece, che rientrano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto del 31 ottobre 1923, n. 2533, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Sono considerati validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno essere presentati, in aggiunta al precedente, altrettanti certificati — legalizzati — dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, rilasciato dal casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta, per comprovare i servizi resi in reparti operanti e dovranno, inoltre, esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione preveduta dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della Difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione preveduta dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto e gli altri, mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

10. — Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) e dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma in servizio nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8 ed eventualmente quelli indicati ai numeri 9 e 10.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati devono essere provvisti alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al secondo comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato, in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a geometra aggiunto in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti di concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario per lo stesso ruolo bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940, 22 aprile 1941, di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato, e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali di cui al precedente art. 2, lettera *a*), osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *B* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 139. — SALVATORI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3519)

Concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 600, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista in quella di ragioniere del Genio civile:

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, a termini del quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti

di caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente le elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940; 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941, mediante i quali fu bandito un concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova del Genio civile accantonando, in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941 altri cinque posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, n. 27324, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1941, registro n. 29, foglio n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941, con il quale fu bandito un concorso a tre posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, accantonando in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941, altri cinque posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12028, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 5, foglio n. 42, col quale fu bandito un concorso per nove posti di vice ragioniere in prova del Genio civile accantonando altri nove posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12071, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 41, col quale fu bandito un concorso per quattro posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti 6 gennaio 1942, n. 27, e 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che ai concorsi per il conferimento dei cinque e dei tre posti accantonati a suo tempo coi suaccennati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e col decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, sono state ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12071,

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12071, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 1946, col quale venne bandito un concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo del genio civile al quale possono partecipare:

a) coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali dei concorsi originari banditi coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e col decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 e non poterono sostenere dette prove orali, perchè si trovavano sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari e civili.

Quelli dei suddetti concorrenti che furono ammessi alle prove orali del concorso a cinque posti bandito con i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, qualora ottengano una votazione complessiva non inferiore a quella di punti 15,25 riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici dal 1° settembre 1941 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità al posto che loro compete, in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario, giusta l'art. 4 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Quelli dei suddetti concorrenti che ottennero invece, l'ammissione alle prove orali del concorso a tre posti bandito col decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, qualora ottengano una votazione complessiva non inferiore a punti 15,50 pari a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo ai soli effetti giuridici dal 16 gennaio 1943 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel modo indicato dal precedente comma;

b) coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1940 (data di pubblicazione del concorso originario di cui ai decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941) e il 18 giugno 1941 (data di inizio dell'espletamento delle prove di esame) nonchè coloro che nel periodo istesso, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto e raggiungere la sede di esame. Tali candidati concorrono soltanto ai primi dei cinque posti degli otto messi a concorso.

Coloro che, a mente dell'art. 1 del citato regio decreto n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 dicembre 1941 (data di pubblicazione del concorso originario in data 28 ottobre 1941) e 28 maggio 1942 (data di inizio dell'espletamento delle prove di esame) nonchè coloro che, nel periodo stesso, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede di esame; detti candidati concorreranno solo agli ultimi tre degli otto posti messi a concorso;

c) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti e reduci dalla prigionia o deportazione.

In conseguenza, è revocato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati, nel concorso pubblico per esami a nove posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, altri nove posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti nn. 27 e 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto *nella Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai quattro posti di cui al citato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato, semprechè non contrastino alle norme del presente decreto e purchè in fine di ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32) con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare per il nuovo concorso la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito i quali, pur essendo stati uniti alla originaria domanda siano da rinnovare perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare per iscritto se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione, e nel caso affermativo, comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata soltanto dell'accennata dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili in carta da bollo da L. 24.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *b*), primo e secondo comma, debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto art. 2, lettera *b*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 5, dai quali deve risultare che essi possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai singoli concorsi originari e cioè il 19 maggio 1941 per il concorso a cinque posti ed il 9 marzo 1942 per il concorso a tre posti tutti i requisiti necessari a parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *c*), dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4, sono i seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto:

I) tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra o di mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

IV) i limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

VII) si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo dei ragionieri del Genio civile;

VIII) per i candidati, invece, che rientrano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure di diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Non sono ammessi i titoli equipollenti.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno essere presentati, in aggiunta al precedente, altrettanti certificati (legalizzati) dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60 rilasciato dal casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare o alla copia del foglio matricolare, anche la dichiarazione integra-

tiva che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare a sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta, per comprovare i servizi resi in reparti operanti e dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione preveduta dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengono alla marina od all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione preveduta dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto e gli altri, mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 dicembre 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

10. — Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma in servizio nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 8 ed eventualmente quelli indicati ai numeri 9 e 10.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati devono essere provvisti alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al secondo comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato, in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a vice ragioniere in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti di concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ai concorsi originari per lo stesso ruolo banditi coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940, 22 aprile 1941 e col decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato, e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma ammesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termine dell'art. 9 del regio decreto 30 maggio 1932, n. 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel caso VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), osservando le disposizioni ivi riportate;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo dell'esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *B* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Registro n. 15, foglio n. 141. — SALVATORI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) Principî di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3520)

Concorso per esami a tredici posti di aiuto assistente in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Corpo del genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, a termini del quale per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti, a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione di vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940; 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941, mediante i quali fu bandito un concorso a tredici posti

di aiuto assistente in prova del Genio civile, accantonando in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941, altri tredici posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12032, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 36, col quale fu bandito un concorso per sessantotto posti di aiuto assistente in prova del Genio civile, accantonando altri sessantotto posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopra citati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 37, col quale fu bandito un concorso per trentaquattro posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui al predetto decreto n. 27 e al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che al concorso per il conferimento dei tredici posti accantonati a suo tempo con i suaccennati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, sono state ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 1946, col quale venne bandito un concorso a trentaquattro posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile al quale possono partecipare:

a) coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, sopracitati e non poterono sostenere dette prove orali perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari o civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di 16,92 punti riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° gennaio 1942 (data di nomina dei vincitori medesimi) e saranno collocati nel ruolo di anzianità al posto che loro compete, in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario;

b) coloro che, giusta l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1940 (data di pubblicazione del concorso originario) e il 26 giugno 1941 (data di espletamento delle prove d'esame), nonchè di coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame;

c) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o mutilati, invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti e reduci dalla prigionia o deportazione.

In conseguenza, è revocato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati nel concorso pubblico per esami a sessantotto posti di aiuto assistente del Genio civile, altri sessantotto posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso le domande già prodotte dagli aspiranti ai trentaquattro posti di cui al citato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato, semprechè non contrastino alle norme del presente decreto, e purchè, infine, ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata di L. 32), con la quale l'interessato manifesta il prorio intendimento di confermare, per il nuovo concorso la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito i quali, pure essendo stati uniti alla originaria domanda, siano da rinnovare perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti, indistintamente, dovranno dichiarare per iscritto se abbiano eventuamente partecipato a precedenti concorsi banditi da quest'Amministrazione e nel caso affermativo comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32 corredata soltanto dall'accennata dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili in carta da bollo da L. 24.

I concorrenti di cui al precedente art, 2, lettera *b*), debbo o presentare la domanda di ammissione n carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto comma, lettera *b*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 5 dai quali deve risultare

che essi possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario (19 maggio 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *c*), dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 4, sono i seguenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto:

I) tale limite è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che sano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

IV) i limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947 n. 1488 il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano le qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto 5 anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

VII) si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) del Genio civile;

VIII) per i candidati, invece, che rientrano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziale, di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici, ovvero licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal Prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, rilasciato dal Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal Prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno essere presentati in aggiunta al precedente, altrettanti certificati (legalizzati) dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60 del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare o alla copia del foglio matricolare anche la dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, ai sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta, per comprovare i servizi resi in reparti operanti, dovranno inoltre, esibire, in originale o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione preveduta dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01.3300/Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengono alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione preveduta dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal Prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se dal Ministero dei lavori pubblici), dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8, ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9 e 10.

I concorrenti che sono impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi o produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della decadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al secondo comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato, in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto che aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) del Corpo del genio civile senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario per lo stesso ruolo bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, di cui alle premesse del presente decreto.

L'Ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma, non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le orali, saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali, di cui al precedente art. 2, lettera *a*), osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Art 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, seguendo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo dei sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13°, gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti e congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno, invece, nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12°, con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 maggio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Registro n. 15, foglio n. 142. — SALVATORI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici

9) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3521)

Concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, a termini del quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a publici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corri-

spondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940, 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941, mediante i quali fu bandito un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo *C*) accantonando, in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941, altri sei posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 38, col quale fu bandito un concorso pubblico per trentuno posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale del Genio civile, accantonando altri 31 posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12172, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 39, col quale fu bandito un concorso per quindici posti del succitato ruolo, riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141;

Considerato che al concorso per il conferimento dei sei posti accantonati a suo tempo coi suaccennati decreti ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941, sono state ammesse a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12172;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12172, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 1946, col quale venne bandito un concorso a quindici posti di alunno d'ordine in prova del ruolo del personale del Corpo del Genio civile (gruppo *C*).

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale del Corpo del genio civile (gruppo *C*) al quale possono partecipare:

a) coloro che (giusta gli articoli 2 e 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso originario bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e non poterono sostenere dette prove orali, perchè si trovavano sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, semprechè tale circostanza sia comprovata mediante apposita dichiarazione delle competenti autorità militari e civili. A tali concorrenti è consentito di sostenere soltanto le prove orali e se otterranno una votazione complessiva non inferiore a quella di punti 14,39 riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario sopra specificato, saranno nominati in ruolo con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° novembre 1941 (data di nomina dei vincitori medesimi) e verranno collocati nel ruolo di anzianità, al posto che loro compete, in relazione alla complessiva votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi detti vincitori del concorso originario, giusta l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27, e l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

b) coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1941 (data di pubblicazione del concorso originario) e il 23 giugno 1941 (data di inizio dell'espletamento delle prove di esame) nonchè coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto o raggiungere la sede d'esame;

c) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) siano combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani, combattenti e reduci dalla prigionia o deportazione.

In conseguenza è revocato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati, nel ruolo del personale d'ordine del Genio civile altri trentuno posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai quindici posti di cui al citato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato, sempre che non contrastino alle norme del presente decreto e purchè, infine, ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32), con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare, per il nuovo concorso, la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito i quali, pur essendo stati uniti alla originaria domanda, siano da rinnovare, perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti indistintamente, dovranno dichiarare, per iscritto, se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e, nel caso affermativo, comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lett. *a*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata soltanto dell'accennata dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità civili o militari, in carta da bollo da L. 24.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lett. *b*), debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto comma lettera *b*), nonchè di tutti i documenti di cui al seguente art. 5, dai quali deve risultare che essi possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario (19 maggio 1941) tutti i requisiti necessari a parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *c*), dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 4 sono i seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra

III) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

IV) i limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 dicembre 1947, numero 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione, dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto 5 anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

VII) si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del

ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) del Corpo del Genio civile;

VIII) per i candidati invece che rientrino nelle condizioni di cui alla lett. *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziale, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

4. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, rilasciato dal Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno essere presentati, in aggiunta al precedente, altrettanti certificati (legalizzati) dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato generale negativo, su carta da bollo da L. 60, del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, a sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta per comprovare i servizi resi in reparti operanti; dovranno, inoltre, esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, numero 01/3300/Mob., del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto e gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure, mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e lega-

lizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. — Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

11. — I candidati potranno, altresì, allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti particolari benemerenze civili o militari, gli studi percorsi, i servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici), dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e i candidati che si trovino alle armi, nonchè i dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9 e 10.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Sollo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al 2° comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24, dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del 2° comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Corpo del genio civile senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Al presente concorso non saranno ammessi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo, bandito coi decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 di cui alle premesse del presente decreto.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale, non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati che ne abbiano fatto domanda sosterranno in altro giorno la prova facoltativa di disegno.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 76 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e quelle di cui al titolo II, capo 4° del citato regio decreto n. 1249 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso, saranno conferite mediante graduatoria formata:

1) per quanto riguarda i concorrenti ammessi a sostenere le sole prove orali, di cui al precedente art. 2, lettera *a*), osservando la disposizione riportata nel comma medesimo;

2) per quanto riguarda tutti i concorrenti, osservando le norme in vigore concernenti diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12°, con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 maggio 1926, n. 48; all'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936 n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 8683, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945 n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale annuo del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 143. — SALVATORI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) saggio di composizione italiana;
b) saggio di calligrafia;
c) aritmetica elementare;
d) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
e) disegno (facoltativo).

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui alle lettere *c*) e *d*), anche le seguenti:

f) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;
g) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;
h) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato;
i) nozioni elementari di statistica;
l) dattilografia (facoltativa).

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

(3522)

Concorso per titoli a diciotto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 227, a termini del quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1173, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati, degli invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1940, 31 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941 e 22 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 13 maggio 1941, mediante i quali fu bandito un concorso a nove posti di inserviente in prova del Genio civile accantonando, in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941 altri nove posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, numero 27323, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1941, registro n. 29, foglio n. 188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941, col quale fu bandito un concorso a nove posti di inserviente in prova del Genio civile, accantonando in base al decreto del Capo del Governo dell'11 ottobre 1941 altri nove posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12027, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 34, col quale fu bandito un concorso per tredici posti di inserviente in prova del Genio civile, accantonando altri dodici posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sopracitati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12166, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 33, col quale fu bandito un concorso per sei posti riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti 6 gennaio 1942, n. 27, e 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che ai concorsi per il conferimento dei diciotto posti accantonati a suo tempo coi suaccennati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 (nove posti) e col decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 (altri nove posti), sono stati ammessi a partecipare anche le persone indicate nell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 14;

Ritenuta l'opportunità di revocare il predetto concorso bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12166;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, numero 12166, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 1946, col

quale venne bandito un concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli a diciotto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile al quale possono partecipare:

a) coloro che, a mente dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 marzo 1940 (data di pubblicazione del concorso originario) di cui ai decreti Ministeriali 30 dicembre 1939, 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e il 19 maggio 1941 (data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande) nonchè coloro che — nel periodo stesso — per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso originario suddetto. Detti candidati concorrono solo ai primi nove posti dei diciotto messi a concorso.

Coloro che, a mente dell'art. 1 del citato regio decreto n. 27 si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra il 9 dicembre 1941 (data di pubblicazione del bando originario in data 28 ottobre 1941) ed il 9 marzo 1942 (data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande) nonchè coloro che, nel periodo stesso, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare la domanda di ammissione al concorso originario suddetto. Detti candidati concorrono solo alla seconda metà dei 18 posti messi a concorso;

b) coloro che (giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141), siano combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti e reduci dalla prigionia o deportazione.

In conseguenza, è revocato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale articolo furono accantonati, nel concorso pubblico a tredici posti di inserviente in prova del Genio civile, altri dodici posti a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui ai predetti decreti n. 27 e n. 141.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai sei posti di cui al citato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari in conformità delle norme contenute nel bando di concorso ora revocato, semprechè non contrastino alle norme del presente decreto e purchè, infine ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32), con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare per il nuovo concorso la domanda di ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, riprodursi tutti quei documenti di rito i quali, pur essendo stati uniti alla originaria domanda, siano da rinnovare perchè non più validi in seguito a sopravvenuta decadenza del termine di validità e cioè quelli indicati ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 di cui all'art. 5 del presente decreto.

Tutti i concorrenti indistintamente, dovranno dichiarare per iscritto se abbiano eventualmente partecipato a precedenti concorsi banditi da questa Amministrazione e, nel saso affermativo, comunicare l'esito ottenuto.

Art. 4.

I concorrenti di cui al precedente art. 2, lettera *a*), 1° e 2° comma, debbono presentare la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32 corredata da una dichiarazione attestante che essi sono in possesso dei requisiti di cui al detto art. 2, lettera *a*), nonchè da tutti i documenti di cui al seguente art. 5, dai quali deve risultare che essi possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai singoli concorsi originari tutti i requisiti necessari a parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Gli altri concorrenti di cui al ripetuto art. 2, lettera *b*), dovranno presentare, a corredo della domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, i documenti di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

I documenti che dovranno presentare i candidati di cui al precedente art. 4 sono i seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 45 alla data del presente decreto.

Poichè tale limite di 45 anni è quello massimo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, e dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, non sono ammessi altri aumenti su di esso per alcun titolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo degli inservienti del Genio civile.

Per i candidati che rientrano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato di licenza elementare; i candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva alla Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale capacità.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24 di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno essere presentati, in aggiunta al precedente, altrettanti certificati (legalizzati) dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, rilasciato dal casellario giudiziale e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

7. — Certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi all'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare o alla copia del foglio matricolare anche la dichiarazione integrativa che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare ai sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta, per comprovare i servizi resi in reparti operanti, e dovranno inoltre, esibire, in originale o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini della applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione preveduta dalla circolare 24 novembre 1947, numero 01.3300/Mob., del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengono alla Marina od alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione preveduta dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale della Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri, mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale numero 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. — Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal can-

celliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici), dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma in servizio nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze della Amministrazione dello Stato, i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9 e 10.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di Polizia in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3 e 6 ed eventualmente 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno dei detti documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile par la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati devono essere provvisti alla data del presente decreto (salvo quanto disposto per i concorrenti di cui al primo comma del precedente art. 2).

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 8.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato, e insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, da un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e da un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e da un funzionario di grado non inferiore all'11°. segretario.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite mediante graduatoria formata osservando le norme in vigore concernenti i diritti preferenziali, e le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il concorso ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale degli inservienti ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 144. — SALVATORI

(3523)

Disposizioni integrative ai concorsi a trenta posti di ingegnere (gruppo A); a trenta posti di geometra (gruppo B); a otto posti di vice ragioniere (gruppo B); a tredici posti di aiuto assistente (gruppo C); a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) e a diciotto di inserviente nei ruoli del personale del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i decreti Ministeriali 8 aprile 1948, numeri 9736, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per la nomina nei ruoli del personale del Corpo del genio civile, riservati ai reduci ed a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27:

1) concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*);

2) concorso per esami a trenta posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*);

3) concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*);

4) concorso per esami a tredici posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*);

5) concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

6) concorso per titoli a diciotto posti di inserviente in prova (personale subalterno);

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, con il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Decreta:

Art. 1.

Ai seguenti concorsi indetti con i decreti Ministeriali 8 aprile 1948, di cui alle premesse, sono ammessi, oltre i reduci e coloro che non poterono, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, partecipare ai concorsi originari espletati durante l'ultimo conflitto (art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27), anche i profughi dei territori di confine ed i profughi dell'Africa italiana:

1) concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*);

2) concorso per esami a trenta posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*);

3) concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*);

4) concorso per esami a tredici posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*);

5) concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

6) concorso per titoli a diciotto posti di inserviente in prova (personale subalterno).

Art. 2.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono considerati profughi dai territori di confine i cittadini aventi il loro domicilio nei territori suddetti che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno, e sono considerati profughi dall'Africa italiana i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia, anteriormente al 10 giugno 1940 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) trovandosi in Italia prima del 10 giugno 1940, siano stati impediti, da motivi inerenti allo stato di guerra, di rientrare nei territori di rispettiva residenza;

b) siano rimpatriati da quei territori, per motivi inerenti allo stato di guerra, dopo il 10 giugno 1940;

c) siano impediti dal rientrare nei territori di residenza o siano costretti da questi a rimpatriare, per gli eventi derivati dalla guerra;

d) siano reduci da campi di concentramento, con le qualificazioni di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati.

Art. 3.

I profughi dai territori di confine e quelli dall'Africa italiana che intendano prendere parte ai concorsi di cui al precedente art. 1, dovranno presentare entro il termine previsto dai relativi bandi tutti i documenti indicati nei bandi stessi, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine o dall'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite, per quanto riguarda i profughi dai territori di confine, dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, e per quanto concerne i profughi dall'Africa italiana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad Interim dell'Africa italiana, d'intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Roma, addì 20 maggio 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1948
Registro n. 15, *foglio n.* 155. — SALVATORI

(3524)

Revoca del concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 18 luglio 1946.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12029, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°);

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12169, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 45, col quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°), riservato ai reduci;

Ritenuto che l'accantonamento a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, di metà dei posti previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, deve essere limitato ad un numero corrispondente a quello dei posti dei concorsi originari regolarmente espletati durante l'ultimo conflitto;

Che, pertanto, non essendo stato espletato durante la recente guerra alcun concorso originario per la nomina nell'indicato ruolo degli architetti del Genio civile, non possono essere accantonati a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, i posti messi a concorso con il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, che pertanto deve essere ora revocato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12169, col quale venne bandito un concorso per il conferimento di tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

E' altresì revocato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12029, col quale erano stati accantonati sette posti a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1948
Registro n. 9, *foglio n.* 111. — SALVATORI

(3525)

Revoca del concorso a sedici posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 18 luglio 1946.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 35, col quale, è stato bandito un concorso pubblico per esami a trentadue posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12167, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 35, col quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a sedici posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°), riservato ai reduci;

Ritenuto che l'accantonamento a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, di metà dei posti previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, deve essere limitato ad un numero corrispondente a quello dei posti dei concorsi originari regolarmente espletati durante l'ultimo conflitto;

Che, non essendo stato espletato durante la recente guerra alcun concorso originario per la nomina nell'indicato ruolo dei disegnatori del Genio civile, non possono essere accantonati a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, i posti messi a concorso con il sopracitato decreto Ministeriale 18 luglio 1946, decreto, peraltro, che deve essere ora revocato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12167, col quale venne bandito un concorso per il conferimento di sedici posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

E' altresì revocato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, col quale erano stati accantonati trentadue posti a favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1948
Registro n. 9, *foglio n.* 112. — SALVATORI

(3526)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5101608) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.